

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2422

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 28 maggio 2014 (v. stampato Senato n. 1176)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**CIAMPI, ZANDA, SCHIFANI, DE PETRIS, ZELLER,
TAVERNA, MARIO FERRARA, ROMANO**

Istituzione del « Giorno del dono »

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 28 maggio 2014

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La Repubblica italiana riconosce il 4 ottobre di ogni anno « Giorno del dono », al fine di offrire ai cittadini l'opportunità di acquisire una maggiore consapevolezza del contributo che le scelte e le attività donative possono recare alla crescita della società italiana, ravvisando in esse una forma di impegno e di partecipazione nella quale i valori primari della libertà e della solidarietà affermati dalla Costituzione trovano un'espressione altamente degna di essere riconosciuta e promossa.

ART. 2.

1. In occasione del « Giorno del dono » di cui all'articolo 1, possono essere organizzati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, cerimonie, iniziative, incontri, momenti comuni di riflessione, presentazioni, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, affinché l'idea e la pratica del dono siano oggetto di attenzione in tutte le forme che possono assumere e affinché la loro importanza riceva il conforto di approfondimenti culturali e di testimonianze riguardanti le esperienze di impegno libero e gratuito che di fatto si realizzano nella società italiana.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui alla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

